

Civile Ord. Sez. 1 Num. 27935 Anno 2020

Presidente: DE CHIARA CARLO

Relatore: CAIAZZO ROSARIO

Data pubblicazione: 07/12/2020

sul ricorso n. 6468/2016 proposto da:

ZAMPARO NIVES; SAVIAN PAOLO ITALO; SAVIAN ROSANNA;
SAVIAN LORENA MARIA, tutti elett.te domic. presso l'avv. Massimo
Panzarani il quale li rappres. e difende unitamente agli avv.ti
Federico Pergami e Cristina Pototschnig, con procura speciale in
calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

INTESA SANPAOLO s.p.a (già BANCA INTESA s.p.a., già CARIPLO
s.p.a.), in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso
l'avv. Benedetto Gargani il quale la rappres. e difende, unitamente
all'avv. Teresa Besostri Grimaldi di Bellino, con procura speciale in
calce al controricorso;

- controricorrente -

ORD.
1896
2020

1
huy


avverso la sentenza n. 1586/15 emessa dalla Corte d'appello di Torino, depositata il 21.8.15;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2020 dal Consigliere rel., dott. CAIAZZO ROSARIO.

RILEVATO CHE

Nives Zamparo, Paolo Italo Savian, Rosanna Savian e Lorena Maria Savian impugnarono la sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13.2.2013 che respinse le domande da loro proposte nei confronti della Intesa San Paolo s.p.a., insistendo nella istanza di nullità del contratto di negoziazione dell'8.8.96, di tre operazioni di acquisto di obbligazioni Argentina, e di restituzione della somma di euro 217.956,48 oltre interessi, e nella domanda di nullità del contratto di negoziazione del 29.4.92 e di due operazioni d'acquisto degli stessi bond con richiesta restitutoria della somma di euro 144.283,48 oltre interessi. Tutti gli appellanti, in subordine, insistevano per l'accertamento dei gravi inadempimenti della banca in ordine alle suddette operazioni d'acquisto, e per la condanna risarcitoria.

In particolare, gli attori originari avevano lamentato il grave inadempimento della banca consistito nella violazione degli obblighi informativi imposti dal TUF e dal reg. Consob e nel divieto di porre in essere operazioni inadeguate senza specifico ordine scritto dei clienti. Si costituì la banca resistendo all'impugnazione.

Il Tribunale respinse le domande rilevando che: la domanda di nullità del contratto di negoziazione dell'8.8.96 era infondata poiché sottoscritto dalle parti, allo stesso modo del contratto del 29.4.92, considerando la mancanza di sanzione per l'omesso adeguamento all'art. 30 reg. Consob; per gli ordini d'investimento non era contemplata la forma scritta; era infondata la domanda di risoluzione dei contratti di negoziazione per mancanza di gravità



dell'inadempimento considerato il numero delle operazioni contestate rispetto al totale; la mancata profilatura dei clienti era da imputare all'omissione degli stessi clienti e non alla banca; la propensione al rischio degli investitori era comunque desumibile dalla loro pregressa operatività nell'acquisto di titoli e strumenti di alto rischio; all'epoca degli investimenti in questione la situazione dell'Argentina non era tale da consentire di predirne l'insolvenza in quanto il *rating* era stato ridotto dalle agenzie competenti solo negli anni 2000/2001, *rating* che non era altamente speculativo con rischio di poco superiore ai titoli di Stato italiani; era altresì da escludere la mancata valutazione del profilo dell'adeguatezza degli investimenti data la piena conoscenza da parte degli attori dell'andamento dei titoli negoziati.

Con sentenza del 21.8.15 la Corte d'appello respinse l'impugnazione, osservando che: nella comparsa conclusionale la banca aveva evidenziato che i titoli in questione erano stati venduti nel luglio del 2014 e, in particolare, per quelli depositati presso una filiale, tenuto conto delle cedole percepite, all'atto della cessione si registrava una minusvalenza di euro 9302,51, mentre per quelli depositati presso altra filiale si registrava un plusvalenza di euro 61.106,03; pertanto, limitatamente alle operazioni di Paolo Italo e Rosanna Savian era da escludere un interesse alla pronuncia richiesta dato che, alla cessione dei titoli, i suddetti appellanti avevano conseguito un complessivo guadagno; circa le altre operazioni, non era configurabile la nullità del contratto di negoziazione, mentre era infondata la domanda di risoluzione in quanto la lieve minusvalenza registrata a seguito della cessione dei titoli non costituiva un danno effettivo, in quanto conseguenza del rischio connaturale ad ogni investimento.


Ricorrono in cassazione Nives Zamparo, Paolo Italo, Rosanna e Maria Lorena Savian con sei motivi, illustrati con memoria.

Resiste Intesa San Paolo s.p.a. con controricorso, illustrato con memoria.

RITENUTO CHE

Con il primo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte d'appello, pur avendo riconosciuto l'esistenza di un danno per i ricorrenti di 9.302,51 euro, non ne abbia fatto derivare alcuna conseguenza a carico della banca, apparendo irragionevole e comunque non adeguatamente motivato il rigetto delle domande risarcitorie, in mancanza dell'indicazione dell'assunto giuridico in base al quale il danno subito dai ricorrenti potesse rientrare, come assume la Corte d'appello, "nell'ambito di quel rischio che caratterizza comunque gli investimenti finanziari". Il ricorrente si duole altresì che il giudice di secondo grado abbia determinato la differenza, tra il capitale investito e le somme riscosse dagli investitori a fronte dell'investimento, nella somma di soli € 9.302,51, anziché in quella effettiva di € 70.235,92, avendo computato tra le seconde anche le cedole incassate, sebbene in un precedente passaggio della sentenza abbia affermato che a tal proposito "il rilievo del percepito dalle cedole è quanto meno discutibile".

Il motivo è inammissibile, in quanto non vi è attinenza con la *ratio* della decisione impugnata, la quale non ha riconosciuto l'esistenza di un danno. .a. carico degli attori, bensì ha escluso che il minor ritorno dell'investimento, per una cifra tanto esigua, costituisca "in senso tecnico un danno", atteso che – secondo la Corte territoriale – esso invece "rientra ampiamente nell'ambito di quel rischio che caratterizza comunque gli investimenti finanziari del tipo di cui si discute, anche quelli più sicuri ...".



Detto ciò, il ricorrente avrebbe dovuto censurare la qualificazione – che è questione di diritto – della differenza in questione come non integrante un danno in senso tecnico, ossia avrebbe dovuto essere formulata e argomentata una censura di violazione di legge, non già una censura di omesso esame di fatto decisivo, la quale peraltro è ammessa solo con riguardo agli accertamenti in fatto, che nella fattispecie non sono contestati.

Inoltre, va osservato che la questione che si prospetta è in realtà, ancora una volta, una questione di diritto: se, cioè, l'importo delle cedole riscosse dall'investitore vada scomputato o meno dall'ammontare del danno derivante dall'investimento (*compensatio lucri cum damno*). Ciò che conta, trattandosi di questione di diritto, è soltanto la sua soluzione (che può venire corretta da questa Corte ai sensi dell'art. 384 c.p.c.), non già la eventuale contraddittorietà dell'argomentazione del giudice di merito. In ogni caso, la soluzione presupposta dai ricorrenti (nel senso della non scomputabilità) è infondata, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di chiarire (cfr. Cass. 16088/2018).

Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di un fatto decisivo, in ordine al rilievo della nullità dei contratti di negoziazione e al loro mancato adeguamento al d.lgs. n. 58/98.

Il motivo è inammissibile quanto al contratto del 29 aprile 1992, per difetto di attinenza con la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, la quale ha statuito in proposito il difetto di interesse a far valere la nullità, con i conseguenti obblighi restitutori, atteso il guadagno conseguito dagli investitori nell'affare.

Il motivo è inammissibile anche quanto al contratto dell'8 agosto 1996, perché in realtà non è dato enucleare dal motivo di ricorso l'individuazione di alcun fatto decisivo che sarebbe stato trascurato

dalla Corte d'appello tanto più che, ancora una volta, quest'ultima ha definito in diritto la relativa questione – peraltro in conformità con quanto successivamente chiarito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 898 del 2018) – negando che la legge preveda la nullità del contratto in caso di mancata sottoscrizione da parte della banca, mentre il vizio di omesso esame di fatto decisivo si riferisce agli accertamenti di fatto.

Con il terzo motivo si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo in ordine al rilievo della nullità dei contratti di acquisto dei titoli per la mancanza della forma scritta richiesta dal contratto di negoziazione stipulato tra le parti.

In particolare, si contesta l'accertamento della sufficienza della forma orale in quanto consentita dal contratto-quadro accanto a quella scritta prevista "di norma", osservando che detta espressione non può essere interpretata come autorizzazione di una indiscriminata libertà di forma, tanto più che il contratto espressamente prevedeva che degli ordini impartiti oralmente doveva essere effettuata la registrazione, nella specie invece mancante.

Tale motivo è inammissibile perché, sotto il primo profilo, si tratta di censura di merito e, sotto il secondo, si tratta di censura generica, non essendo riportato il contenuto della previsione contrattuale riguardante la necessità della registrazione.

Con il quarto motivo si denunzia l'omesso esame di un fatto decisivo circa la risoluzione contrattuale per grave inadempimento, per la mancata profilatura dei clienti e degli ulteriori adempimenti a carico della banca.

Al riguardo, si censura la statuizione di assorbimento delle questioni attinenti alla omessa profilatura dei clienti e agli ulteriori inadempimenti da parte dell'intermediaria, le quali invece assumono

rilevanza, con riguardo alla domanda di risoluzione per inadempimento, per effetto della fondatezza dei precedenti motivi di ricorso.

Il motivo è inammissibile perché non costituisce un'autonoma censura, bensì una mera conseguenza delle censure precedenti di cui segue la sorte.

Con il quinto motivo si denunzia la violazione dell'art. 89 c.p.c., non avendo la Corte d'appello accolto l'istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti utilizzate da controparte nella comparsa conclusionale in ordine alle critiche relative alla omessa comunicazione della vendita dei titoli in questione.

Tale motivo è inammissibile perché la censura riguarda un provvedimento ordinatorio, e non decisorio, come risulta dallo stesso art. 89 c.p.c., il quale prevede appunto che la cancellazione sia disposta con ordinanza, affidando alla sentenza finale la sola decisione sulla eventuale, conseguente pretesa risarcitoria.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida nella somma di euro 8200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1^{quater}, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1^{bis} dello stesso articolo 13, ove dovuto.

Così deciso in camera di consiglio il 7 luglio 2020.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia BARONE*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il..... **07 DIC 2020**

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa *Fabrizia Barone*

IL PRESIDENTE

Carlo Al Chione

7
11

11